

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Approvazione):			
Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4256)	1895	Modifiche all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente il compenso ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (4184)	1898
PRESIDENTE	1895	PRESIDENTE	1898, 1899
		BALDELLI, <i>Relatore</i>	1898
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Incremento del ruolo organico dei direttori didattici delle scuole elementari. (4205)	1896	PRESIDENTE	1899
PRESIDENTE	1896	<hr style="border-top: 3px double #000;"/>	
BALDELLI, <i>Relatore</i>	1896	La seduta comincia alle 9,30.	
CODIGNOLA	1896	BUZZI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1896	(È approvato).	
		Votazione del disegno di legge: Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4256).	
Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un assistente presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli. (3254)	1896	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 4256, già approvato dalla V Com-	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1896		
CODIGNOLA	1897		
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1897		
BALDELLI	1897		

missione permanente del Senato e recante la istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Come i colleghi ricorderanno, gli articoli del testo sono stati approvati e la votazione finale rinviata, in attesa che si perfezionasse, presso il Senato, l'iter del disegno di legge recante la copertura di questo al nostro esame. Poiché mi giunge notizia che l'altro disegno di legge è stato approvato, più nessun ostacolo si oppone alla votazione, che, pertanto, avverrà in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Incremento del ruolo organico dei direttori didattici delle scuole elementari (4205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4205: Incremento del ruolo organico dei direttori didattici delle scuole elementari.

Data l'assenza del relatore Giuseppe Reale, prego l'onorevole Baldelli di volerlo sostituire e di svolgere la relazione.

BALDELLI, *Relatore*. Il disegno di legge di cui si tratta è di una estrema semplicità al punto che dovremmo quasi considerarlo superfluo, anche se non lo è in quanto il problema fondamentale relativo alla copertura della spesa derivante dalla istituzione di nuovi posti organici di direttore didattico è stato già da noi affrontato e risolto in sede di approvazione della legge 24 luglio 1962, n. 1073, cioè lo stralcio decennale. Infatti, proprio all'articolo 46 di quella legge noi abbiamo previsto i mezzi per la copertura dell'onere, per dar luogo all'allargamento degli organici in misura pari a 750 posti, 250 per ognuno degli anni scolastici 1962-63, 1963-64 e 1964-65, come del resto risulta all'articolo 1 della legge, che reca il numero esatto dei posti in organico quali saranno dopo che avremo approvato questo disegno di legge.

Data, quindi, l'opportunità del provvedimento, non posso fare altro che raccomandare alla Commissione la sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Comunico che il parere della Commissione Bilancio è favorevole. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo qualche notizia circa il ritardo che sta subendo il bando di concorso riservato ai direttori didattici.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono ancora in possesso di notizie precise. L'onorevole Badaloni

mi ha riferito che è in preparazione, ma non mi risulta che ci siano difficoltà per la sua attuazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il ruolo organico dei direttori didattici delle scuole elementari è modificato come segue:

- a) dal 1° ottobre 1962: n. 3.121 posti;
- b) dal 1° ottobre 1963: n. 3.371 posti;
- c) dal 1° ottobre 1964: n. 3.621 posti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un assistente presso la Facoltà di ingegneria dell'università di Napoli (3254).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, relativo all'istituzione di un posto di professore di ruolo e di un assistente presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

Poiché l'onorevole Romita, relatore, è assente, svolgerò io stesso la relazione.

L'Università di Napoli da tempo, dal 1953, ambiva, dato il grande sviluppo delle discipline aeronautiche, alla istituzione presso la Facoltà stessa di un posto di professore da

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

destinare all'insegnamento di una disciplina aeronautica.

Il Ministero della difesa aeronautica, tenuto conto dell'importanza che tale istituzione rappresenta anche per quell'Amministrazione — in quanto rende possibile la frequenza a tali corsi degli allievi dell'Accademia aeronautica di Nisida — si dichiarava disposto ad assumere, a carico del bilancio dell'Aeronautica militare, l'onere relativo alla istituzione degli anzidetti posti di ruolo e alla retribuzione di un assistente straordinario. Nel superiore interesse degli studi universitari e in particolare alle esigenze di funzionamento della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, raccomando alla Commissione l'approvazione del progetto di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Nel progetto di legge si prevedono un assistente ordinario e uno straordinario. Poiché non sono più ammessi gli assistenti straordinari, mi pare che l'articolo 2, che prevede appunto tale organico, potrebbe essere modificato nel senso di disporre la istituzione di due assistenti ordinari.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nel provvedimento è prevista una spesa, relativamente a un assistente ordinario. È evidente che la istituzione di un altro assistente ordinario raddoppia la spesa, il che rinvierebbe il provvedimento alla V Commissione del Bilancio.

CODIGNOLA. Dovrebbe essere questione di poco conto. Se l'onorevole presidente è d'accordo e se l'onorevole Sottosegretario aderisce alla proposta, riterrei di modificare il testo nel senso di portare a due gli assistenti ordinari.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo sulla modifica nel senso di aumentare a due gli assistenti ordinari.

PRESIDENTE, *Relatore*. Un assistente ordinario, la Facoltà può prenderlo da quelli che vengono distribuiti alle Università. In ogni caso sono d'accordo sulla modifica.

BALDELLI. Mi dichiaro d'accordo nel senso di approvare il terzo comma con l'aggiunta di due assistenti ordinari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. La V Commissione Bilancio ha dato parere favorevole, segnalando per altro la necessità di alcune modificazioni. Passiamo all'articolo 1 che porrò in votazione per divisione.

Do lettura del primo comma:

« A decorrere dall'anno accademico 1960-1961, il ruolo organico dei professori universitari di cui alla tabella D, annessa al testo

unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di un posto di professore, che viene assegnato alla Facoltà di ingegneria della Università di Napoli per l'insegnamento di una disciplina aeronautica ».

Al primo comma si rende necessario aggiornare il testo sostituendo le parole:

« A decorrere dall'anno accademico 1960-1961 » con le parole: « A decorrere dall'anno accademico 1962-63 ».

Pongo in votazione il primo comma nel testo modificato come sopra.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma:

« Con la stessa decorrenza il ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legge 7 maggio 1948, n. 1172 (ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465) e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di un posto di assistente ordinario, da assegnare alla cattedra di cui al precedente comma ».

Al secondo comma l'onorevole Codignola propone di sostituire le parole: « è incrementato di un posto di assistente ordinario », con le parole: « è incrementato di due posti di assistente ordinario ».

Pongo in votazione il secondo comma nel testo modificato come sopra.

(È approvato).

Segue il terzo comma, che, dopo la modifica apportata al comma precedente, va soppresso. Lo pongo in votazione.

« Con la predetta decorrenza, il contributo di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1958, n. 349, dovuto dallo Stato all'Università di Napoli, sarà aumentato di lire 455.000 per la retribuzione di un assistente straordinario alla cattedra di cui al 1° comma del presente articolo ».

(Non è approvato).

L'articolo 1 rimane così formulato:

« A decorrere dall'anno accademico 1962-1963, il ruolo organico dei professori universitari di cui alla tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integra-

zioni, è incrementato di un posto di professore, che viene assegnato alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli per l'insegnamento di una disciplina aeronautica.

Con la stessa decorrenza il ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172 (ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465) e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di due posti di assistente ordinario, da assegnare alla cattedra di cui al precedente comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dall'attuazione della presente legge, valutato a lire 4.600.000 per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà a carico del capitolo n. 257 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La V Commissione propone di aggiornare il testo all'esercizio 1961-62. Ma dall'espressione di tale parere è trascorso diverso tempo, per cui occorre spostare ulteriormente tale aggiornamento, nonché sopprimere le parole « valutato a lire 4.600.000 », dato che tale stanziamento si riferisce a dati di stipendio validi nell'anno 1960-61 e non oggi.

L'articolo 2 rimarrebbe pertanto così modificato:

« All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà a carico del capitolo n. 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente il compenso ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4184).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4184, recante modifiche all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente il compenso ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Data l'assenza del relatore onorevole Berté, prego l'onorevole Baldelli di volerlo sostituire e svolgere la relazione.

BALDELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo che stiamo esaminando è un disegno di legge quanto mai opportuno, perché tende a modificare, migliorandoli, i compensi riservati alle Commissioni giudicatrici degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. Infatti, l'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, viene sostituito da un nuovo articolo in cui di sostanzialmente mutato c'è la diversa misura dei compensi stabiliti per i componenti delle Commissioni di cui si tratta.

All'articolo 1° del presente disegno di legge si stabilisce che per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati spetta a ciascun componente la Commissione un compenso di lire 12.000, che viene aumentato di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati.

Naturalmente, questa è la misura stabilita ai componenti delle Commissioni che non godano del trattamento di missione. Per questi ultimi, viceversa, tale misura viene ridotta alla metà.

Viene inoltre dettata la norma della misura in cui vengono compensati i membri delle commissioni estranei alle Amministrazioni dello Stato, ai quali è corrisposto un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

Infine si rimanda al disposto della legge 24 gennaio 1958 n. 18, per quanto attiene ai professori universitari, collocati a riposo, che facciano parte delle commissioni giudicatrici.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

L'articolo 2 riguarda la copertura della spesa derivante dal provvedimento, prevista in un maggior onere di quindici milioni, cui si dovrà far fronte come è precisato nell'articolo stesso, con le variazioni della parte ordinaria del bilancio del ministero del Tesoro.

Mi pare che sia opportuno procedere speditamente all'approvazione del provvedimento, tanto più che potranno così essere subito corrisposti i maggiori compensi che qui sono stabiliti. Esprimo quindi parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Mancherebbe ancora il parere della V Commissione bilancio, ma poiché il termine regolamentare è scaduto, possiamo procedere. Passiamo agli articoli, che porrò direttamente in votazione dato che non sono stati presentati emendamenti.

ART. 1.

All'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito il seguente:

« Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18 ».

(*E approvato*).

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo, si farà fronte, nell'esercizio finanziario

1962-63, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati, nonché del disegno di legge n. 4256, discusso in precedente seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4256):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Camera approva*).

« Incremento del ruolo organico dei direttori didattici delle scuole elementari » (4205):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Camera approva*).

« Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un assistente presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli » (3254):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

« Modifiche all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente il compenso ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4184):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, Di Benedetto, Di Luzio,

Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Grezzi, Leone Raffaele, Limoni, Marotta Vincenzo, Perdonà, Rampa, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia Giovanni Battista, Seroni e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI